



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA la Legge n. 241/1990, ed in particolare gli artt. 21-octies e 21- nonies;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 come richiamato dall'art. 1, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ed in particolare l'art. 25, comma 5 del succitato CCNL Comparto Scuola;
- VISTO il D.L. n. 126 del 29.10.2019, convertito in Legge n. 157/2019, ed in particolare l'art. 1-quinquies;
- VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 915 del 23/02/2016 e prot. n. 2011 del 07/04/2016 che, in esecuzione dell' ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5647/2015 (Reg. Ric. n. 9512/2015) e del decreto reso nel giudizio di ottemperanza n. 1014/2016, disponevano, in favore della ricorrente Muggianu Grazia, nata il 17/08/1979, diplomata magistrale, l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di III fascia della Provincia di Oristano, scuola dell'infanzia e primaria, posto comune, ad ogni effetto, compresa la stipula di contratti individuali di lavoro, con condizione risolutiva connessa all'eventuale soccombenza nel giudizio di merito;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4847 del 25/08/2020 di individuazione dell'aspirante Muggianu Grazia quale avente titolo, in quanto inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento in forza dei provvedimenti cautelari di cui sopra, ad essere assunta come insegnante di scuola primaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'Istituto Comprensivo di Abbasanta, posto di lingua inglese;
- VISTA la sentenza del TAR del Lazio, Sezione III-bis, n. 12255/2020 (Reg. Ric. n. 10499/2015) che, pronunciandosi sul merito del ricorso, e uniformandosi alle decisioni assunte dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria nn. 4 e 5 del 27.02.2019 che negano l'equiparazione del diploma magistrale all'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, ha respinto nel merito il ricorso prodotto, fra gli altri, dalla ricorrente Muggianu Grazia, inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento di II fascia a seguito dei provvedimenti sopracitati;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4781/2021, che ha respinto il ricorso in appello (R.G. n. 2149/2021) avverso la sentenza di cui sopra, confermando l'esito del giudizio di primo grado;
- VISTA altresì la sentenza del TAR del Lazio, Sezione III-bis, n. 7602/2020 (Reg. Ric. n. 9972/2016), anch'essa di rigetto del ricorso presentato, tra gli altri, dall'aspirante Muggianu Grazia e confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5564/2021 (R.G. n. 6577/2020);
- VISTO l'art. 25, comma 5, del CCNL, Comparto Scuola del 29.11.2007, confermato nella vigenza dall'art. 1, comma 10, del CCNL, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

19.04.2018, che prevede, in caso di “*annullamento della procedura di reclutamento*”, quest’ultima compiuta in ottemperanza alla decisione cautelare del giudice amministrativo, “*la risoluzione del rapporto di lavoro*” condizionato all’esito sfavorevole del giudizio di merito;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, prot. n. 709 del 20.05.2020, nella parte in cui fornisce direttive in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze sfavorevoli per i ricorrenti;

RITENUTO che, di conseguenza, l’Amministrazione Scolastica debba procedere all’annullamento dei succitati provvedimenti prot. n. 915 del 23/02/2016, prot. n. 2011 del 07/04/2016 e prot. n. 4847 del 25/08/2020, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica sede di titolarità;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa, i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 915 del 23/02/2016, prot. n. 2011 del 07/04/2016, di inserimento dell’insegnante Muggianu Grazia nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e della Scuola dell’Infanzia per la Provincia di Oristano, sono annullati.

Per le medesime motivazioni il conseguente provvedimento di questo Ufficio, di individuazione dell’insegnante Muggianu Grazia quale avente titolo alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo di Abbasanta, posto di lingua inglese, è annullato.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere risolto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Abbasanta in applicazione della normativa citata in premessa e, in particolare, dell’art. 25, comma 5, del CCNL, comparto scuola del 29.11.2007.

IL DIRIGENTE

Elisa Serra

Documento firmato digitalmente

All?ns. Muggianu Grazia
c/o Istituto Comprensivo di Abbasanta

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Abbasanta

All’Albo e al sito Web
Sede